Città di Sassuolo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 139 del 18/05/2009

OGGETTO: FABBRICATO SITO IN SASSUOLO (MO), VIA CIRCONVALLAZIONE NORD EST, CIVICI 105, 107, 109,111, 113 E 115, CATASTALMENTE CENSITO AL FOGLIO 34, MAPPALE 374. ORDINANZA DI SGOMBERO N. 210/09 DEL 14 MAGGIO 2009 COME RETTIFICATA CON ORDINANZA N. 214 DEL 18 MAGGIO 2009 - ATTO DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE.

L'anno duemilanove il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 18,00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
PATTUZZI Graziano	SINDACO	SI
BONETTINI Susanna	VICE-SINDACO	SI
GHIRARDINI Carla	ASSESSORE	NO
MEGALE Giuseppe	ASSESSORE	SI
CARDILLO Stefano	ASSESSORE	SI
MORINI Sandro	ASSESSORE	SI
CAVANI Ruggero	ASSESSORE	SI
Presenti: 6	Assenti: 1	

Assiste il Segretario Generale Alfio Sapienza
Assume la Presidenza Graziano Pattuzzi
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

N. 139 del 18/05/2009

Oggetto: FABBRICATO SITO IN SASSUOLO (MO), VIA CIRCONVALLAZIONE NORD EST, CIVICI 105, 107, 109,111, 113 E 115, CATASTALMENTE CENSITO AL FOGLIO 34, MAPPALE 374. ORDINANZA DI SGOMBERO N. 210/09 DEL 14 MAGGIO 2009 COME RETTIFICATA CON ORDINANZA N. 214 DEL 18 MAGGIO 2009 - ATTO DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 18.3.2009 , avente ad oggetto: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009: 1^ variazione", con la quale sono stati previsti € 200.000 per i servizi finalizzati alla esecuzione di ordinanze e provvedimenti giudiziari di messa in sicurezza relativamente al Condominio i Gerani;

- l'ordinanza sindacale, adottata in data 14 maggio 2009 n. 210/09, avente ad oggetto: "Fabbricato sito in Sassuolo (MO), Via Circonvallazione Nord Est, civici 105, 107, 109, 111, 113 e 115 catastalmente censito al foglio 34 , mappale 374. Ordinanza di sgombero dell'immobile", così come rettificata con l'ordinanza sindacale n. 214 adottata in data 18 maggio 2009, con la quale:
  - viene ordinato ai proprietari e agli occupanti delle unità immobiliari, il rilascio dell'immobile, con sgombero da persone e cose, entro il termine di 15 giorni dalla notificazione del provvedimento e, comunque, non oltre il giorno 18 giugno 2009, con espresso divieto di rientrarvi;
  - in particolare, *ai proprietari degli immobili*, viene ordinato altresì *di attivarsi affinchè l'ordine venga eseguito…..…… con espresso divieto di consentire a chiunque il riutilizzo dell'immobile oggetto dell'ordine di sgombero* e di provvedere *alle opere provvisionali per evitare che intrusi possano riaccedere all'immobile stesso,* vietando agli stessi di *consentire a chiunque la prosecuzione dell'utilizzo dell'immobile ad uso abitazione, o a qualsiasi altro uso, anche precario o provvisorio,* a decorrere dal termine di notificazione del provvedimento e, comunque non oltre il 18 giugno *2009 fino a quando non sarà rilasciato certificato di conformità edilizia e agibilità:*
  - si dispone altresì, in caso di inottemperanza agli ordini, lo sgombero coattivo e l'esecuzione d'ufficio, con recupero a carico dei proprietari, *di tutte le spese di sgombero e di quelle annesse e conseguenti, ivi comprese quelle relative alla esecuzione delle opere provvisionali di cui sopra*;

considerato che:

- si sta attualmente procedendo alla notifica delle ordinanze sindacali nei confronti dei proprietari e degli occupanti delle unità immobiliari del fabbricato di che trattasi,
- è opportuno definire con il presente atto, anche a valere nei confronti di SGP srl, le linee guida operative e criteri di indirizzo per l'attuazione della citata ordinanza qualora, in caso di inottemperanza, si dovesse procedere con lo sgombero coattivo e l'esecuzione d'ufficio, in relazione:
  - agli interventi rivolti agli occupanti in uscita dal fabbricato, a seguito della citata ordinanza sindacale di sgombero dell'immobile;
  - agli adempimenti per lo sgombero dell'immobile, compresi quelli per la realizzazione delle opere provvisionali rivolte a impedire il riaccesso all'immobile da parte di intrusi,

  ferme restando le azioni di recupero a carico dei proprietari inadempienti, che hanno consentito l'utilizzo degli alloggi in assenza del certificato di conformità edilizia ed agibilità;

premesso che:

- tale ordinanza, contingibile e urgente, adottata ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Dlgs 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, è stata emessa a seguito di diversi altri precedenti

provvedimenti tesi sia alla messa in sicurezza del cantiere che al divieto d'uso delle unità immobiliari in quanto in corso di completamento e quindi prive del certificato di abitabilità;

- in particolare, le comunicazioni ed ordinanze con cui si vietava l'utilizzo delle unità immobiliari del fabbricato in oggetto, citate nelle premesse dell'atto sindacale, sono state diverse e rivolte anche agli occupanti delle unità immobiliari;
- gli occupanti delle unità immobiliari del fabbricato di che trattasi hanno stipulato con i proprietari contratti di locazione anche nel periodo successivo alle Ordinanze di divieto d'uso n.19/2008 e 112/2008, affisse alle porte del fabbricato di che trattasi, civici nn.105-107-109-111-113-115;
- il Comune di Sassuolo è proprietario di 20 appartamenti ubicati nell'immobile di che trattasi, acquistati, con rogito Notaio Francesco Striano Rep.14448/Racc.6338, stipulato in data 19.2.2007, da Uniedil srl, che si era obbligata a completare i lavori e ad ottenere a propria cura e spese la prescritta agibilità, avendone peraltro garantito il rilascio,
- le unità immobiliari acquistate dal Comune di Sassuolo sono destinate all'incremento del patrimonio ERP, e pertanto sono assegnabili, qualora ultimate, con le modalità e secondo i requisiti di cui alla legge regionale n. 24/2001 e conseguente normativa attuativa, in base a bandi specifici e predeterminati requisiti di accesso,
- alla data del 16.1.2008 risultava accertato (ordinanza n.19/08 citata) che l'occupazione di alloggi non riguardava le unità immobiliari acquistate dal Comune di Sassuolo; in data 29.4.2008 il Comune di Sassuolo ha eseguito apposita perizia tecnica, previa contestazione di inadempimento a Uniedil s.r.l. (prot. 6913 del 6.3.2008), sulle 20 unità immobiliari di proprietà, provvedendo a sostituire le serrature, ad eccezione dell'appartamento n.38 del civico n.109, nella quale veniva accertato che dimorava un nucleo famigliare che dichiarava di avere regolare contratto di locazione dell'appartamento n.48 del civico n.115, ma di essere stato ivi trasferito dall'Amministratore di Uniedil s.r.l., Sig. Francesco Caliri;
- in base alle precedenti comunicazioni e ordinanze sul divieto d'uso delle unità immobiliari per l'assenza del certificato di abitabilità e soprattutto a seguito dell'ordinanza sindacale di rilascio dell'immobile, gli occupanti dell'immobile potrebbero aver avviato autonomamente percorsi per il reperimento di soluzioni abitative alternative;
- si ritiene tuttavia opportuno, nell'ipotesi di un'eventuale richiesta di sostegno da parte delle persone occupanti, definire i criteri di massima di intervento da parte del Comune specifici per il caso di che trattasi, in quanto legato alla fase emergenziale originata dall'ordinanza di sgombero e conseguentemente non rientrante nella gestione degli interventi sociali previsti per la generalità della popolazione o per categorie specifiche di destinatari;

considerato che:

- il territorio di Sassuolo è classificato come area ad alta tensione abitativa, il mercato immobiliare privato presenta elevati costi di locazione e difficoltà di accesso ad abitazioni di costo contenuto e, in questo contesto, determinate fasce di popolazione o particolari categorie di famiglie sono esposte a maggiori difficoltà nel reperimento di alloggi in affitto ad un canone di locazione sostenibile rispetto al reddito percepito o alloggi adeguati alle esigenze del nucleo famigliare;

- coerentemente con i criteri generali di accesso agli interventi sociali in materia di politiche abitative, si ritiene che l'individuazione delle azioni di sostegno e dei relativi beneficiari debba tener conto, oltre che del disagio abitativo conseguentemente al rilascio forzoso dell'abitazione dovuto all'ordinanza di sgombero, anche di altre condizioni oggettive che riguardano le singole persone occupanti e che tale scelta sia dettata non solo dall'opportunità di individuare priorità di intervento - tanto più necessarie a seguito del progressivo ridimensionamento delle risorse a disposizione per affrontare i sempre crescenti bisogni sociali della comunità - ma soprattutto dalla necessità di assicurare la tutela alle fasce più deboli della popolazione, per le quali l'emergenza abitativa può diventare la maggiore causa di avvio di processi di esclusione sociale;

- si ritiene che l'intervento del Comune debba essere finalizzato a garantire la necessaria tutela per le fasce deboli individuate dalla normativa come categorie a rischio e soggetti portatori di particolari diritti, quali: i minori, ai sensi della legge 184/1983 come modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149 e i disabili, in forza della legge 104/1992

e s. m. e i, e che sia pertanto opportuno prevedere azioni di sostegno a favore delle famiglie con figli minorenni o con componenti disabili, che si troveranno a dover affrontare, in condizioni di maggior svantaggio, la difficoltà abitativa conseguente allo sgombero dell'unità immobiliare occupata;

- per quanto sopraesposto, l'azione del Comune nei confronti degli occupanti le unità immobiliari di che trattasi non si pone quale intervento rivolto alla generalità delle persone interessate, ma piuttosto quale intervento a titolo di tutela delle fasce deboli maggiormente a rischio allo scopo di evitare che si stabilizzino quelle condizioni contingenti di difficoltà, originate dall' emergenza abitativa; in particolare si intende realizzare, più che una presa in carico, un'azione di mediazione e garanzia conseguente all'ordinanza di sgombero, per l'individuazione di una soluzione abitativa alternativa, nell'ottica di un intervento di carattere transitorio rivolto ad affrontare le momentanee condizioni di disagio e finalizzato ad un progetto di completa autonomia anche sul versante del bisogno abitativo.

- le tipologie di intervento da applicare al caso di che trattasi devono quindi differenziarsi da altri interventi in materia di politiche abitative destinati al soddisfacimento di bisogni alloggiativi durevoli (Agenzia Casa, ERP), per diversi ordini di motivi: per la bassa soglia, per la diversa modulazione dell'intensità assistenziale, per la temporaneità dell'intervento, per le minori risorse complessivamente messe a disposizione dal Comune e per la maggiore richiesta di oneri a carico dei beneficiari.

- nell'ambito della categorie delle famiglie con componenti minori o disabili occupanti lo stabile di che trattasi, deve poi essere adottato un ulteriore criterio di distinzione fra i *nuclei famigliari residenti nel Comune di Sassuolo* e *nuclei famigliari non residenti*. Secondo quanto previsto dall'art. 4 della LR n.2/2003 recante "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", il Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento è infatti tenuto a intervenire sia nei confronti dei residenti che nei confronti di coloro *occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale,* ancorchè *limitatamente agli interventi non differibili;*

- in conclusione e per le motivazioni sopra espresse, si ritiene di intervenire con aiuti rivolti al superamento dell'emergenza alloggiativa **nei soli confronti delle famiglie con componenti disabili e/o minori**, prevedendo:
    - **per i nuclei familiari residenti**: azioni rivolte ad affrontare bisogni abitativi di medio- periodo
    - **per i nuclei familiari non residenti**: risposte rivolte ai bisogni indifferibili, con riserva di adottare, nei confronti degli enti di appartenenza anagrafica, le azioni di recupero dell'eventuale maggior spesa effettivamente sostenuta per interventi di tipo diverso;

- per quanto relativo al trasloco degli arredi e masserizie presenti nelle unità immobiliari occupate, il Comune ritiene di provvedere direttamente nei casi relativi ai nuclei familiari con minori o disabili, allo scopo di agevolare e razionalizzare le operazioni di rilascio dell'immobile;

rilevato, in considerazione dei tempi ridotti previsti per lo svuotamento dell'immobile, di destinare ai nuclei familiari, destinatari dell'intervento secondo i criteri in precedenza individuati, alcuni degli alloggi di cui l'Amministrazione dispone attualmente, fra quelli reperiti sul libero mercato, dislocati in diverse zone del territorio;

ritenuto, altresì, di definire gli indirizzi operativi per la realizzazione degli interventi necessari, in caso di inottemperanza da parte dei proprietari, a titolo di esecuzione d'ufficio dell'ordinanza, al fine di evitare il riaccesso all'immobile da parte di intrusi, con particolare riferimento alla:
- rimozione e trasferimento degli arredi e masserizie rinvenute nell'immobile
- realizzazione della recinzione
- vigilanza anche notturna per evitare il riaccesso da parte degli intrusi
- gestione e sorveglianza sulla conduzione degli alloggi assegnati, alle famiglie in conseguenza di quanto disposto con ordinanza sindacale citata;

richiamate, in proposito:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22/03/2005, con la quale è stato deciso di costituire, ai sensi e per gli effetti congiunti degli artt. 2436 C.C. e 113 D.Lgs 267/00, una società operativa a responsabilità limitata unipersonale, denominata Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, socio unico il Comune di Sassuolo, che esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- l'atto costitutivo della società, sottoscritto dal Sindaco in data 12.09.2005, in qualità di rappresentante legale del socio unico Comune di Sassuolo, registrata al registro imprese di Modena n. 03014250363, P.I. e C.F. n. 03014250363, REA n. 350574, in data 15/09/2005;

considerato che:

- la società presenta la struttura necessaria per la realizzazione delle opere provvisionali necessarie e per gli indispensabili servizi tecnici nonché, a seguito della istituzione, con deliberazione di Giunta n. 96 del 5.4.2006, dello Sportello Casa anche del controllo e monitoraggio degli appartamenti assegnati alle famiglie a seguito della citata ordinanza;
- parte delle attività di cui sopra possono essere, quindi, eseguite da SGP srl, trattandosi di produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Sassuolo e svolti a favore del Comune stesso, individuando con la presente deliberazione i contenuti contrattuali delle prestazioni;

accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonchè il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;

considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

all'unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi in premessa illustrati e qui integralmente richiamati gli indirizzi e le linee guida a cui dovranno attenersi i conseguenti atti gestionali, anche a valere nei confronti di SGP srl, per l'attuazione dell'ordinanza n.210/2009 come modificata con ordinanza 214/2009, per il rilascio del fabbricato di Via Circonvallazione Nord Est, civici 105, 107, 109, 111, 113 e 115 catastalmente censito al foglio 34 , mappale 374, qualora, in caso di inottemperanza, si dovesse procedere con lo sgombero coattivo e l'esecuzione d'ufficio, in relazione agli aspetti di seguito indicati:
   - agli interventi rivolti agli occupanti in uscita dal fabbricato, a seguito della citata ordinanza sindacale di sgombero dell'immobile
   - agli adempimenti per lo sgombero dell'edificio per la realizzazione delle opere provvisionali rivolte a impedire il riaccesso all'immobile da parte di intrusi,
     ferme restando le successive azioni di recupero a carico dei proprietari inadempienti, che hanno consentito l'utilizzo degli alloggi in assenza del certificato di conformità edilizia ed agibilità;

2. di stabilire in particolare gli indirizzi in materia di interventi nei confronti degli occupanti le unità immobiliari del fabbricato di che trattasi come di seguito definiti:
   - gli interventi sono rivolti ai nuclei familiari con minori o con componenti in condizioni di disabilità, che non abbiano la titolarità/disponibilità di altri alloggi adeguati;
   - in caso di nuclei familiari con componenti stranieri, questi devono essere regolarmente soggiornanti, ai sensi della vigente normativa ;
   - gli interventi previsti sono i seguenti:

     a) *nel caso di nuclei famigliari non residenti nel Comune di Sassuolo, con minori o con componenti in condizioni di disabilità* il Comune assume le spese limitatamente alla risposta ai bisogni abitativi urgenti e indifferibili, per garantire la tutela e la salute del minore e/o del componente disabile. Il Comune di Sassuolo, previa informazione ai Comuni di residenza, procede, su richiesta, ai seguenti interventi:

- la spesa per l'ospitalità in albergo, per una settimana, dei componenti il nucleo familiare rientrando nella competenza del comune di residenza ulteriori interventi mirati a risolvere bisogni abitativi di medio periodo o durevoli;
- in alternativa, erogazione di un contributo "una tantum", definito indicativamente in misura pari ai pagamenti richiesti in via anticipata per la stipula di un contratto di locazione e per la attivazione delle utenze, finalizzato ad affrontare la prima emergenza alloggiativa e per la agevolare la ricerca autonoma di una diversa soluzione abitativa, con rivalsa dell'importo sul Comune di residenza, detratta la spesa pari alla ospitalità di 1 settimana presso 1 albergo;

b) nel caso di nuclei famigliari, con minori o con componenti in condizioni di disabilità, residenti nel Comune di Sassuolo si procede, su richiesta, ai seguenti interventi:
- erogazione di contributo " una tantum", definito, indicativamente, in misura pari ai pagamenti richiesti in via anticipata per la stipula di un contratto di locazione e per la attivazione delle utenze, finalizzato a sostenere il reperimento autonomo di una soluzione abitativa alternativa
- in alternativa, solo nel caso di presenza, nel nucleo famigliare, di almeno 1 componente percettore di reddito da lavoro o titolari di pensione (nell'ottica della sostenibilità dell'intervento del Comune, e in analogia con quanto previsto per l'Agenzia Casa) si procede alla assegnazione in concessione di un alloggio, previo pagamento di canone concessorio da parte dell'assegnatario, nella misura pari a quella concordata dal Comune con la proprietà, e delle spese relative alle utenze e alle spese condominiali, con esclusione della richiesta di cauzione e con la durata indicativa di circa 18 mesi e comunque non oltre il 31.12.2010 con lo scopo di permettere, medio tempore, l'accesso a una residenza alternativa mediante percorso autonomo da parte della famiglia;

- la stipula della concessione sarà subordinata al versamento da parte del concessionario della prima mensilità, in forma anticipata. La consegna dell'alloggio è subordinata alla attivazione delle utenze da parte del concessionario. Gli alloggi sono destinati strettamente all'uso del nucleo famigliare indicato nell'atto di concessione e non sono consentiti né ospitalità né ampliamenti;

- le concessioni devono prevedere clausole di decadenza nei seguenti casi:
  - morosità
  - accertamento di mancata stabile occupazione dell'alloggio
  - destinazione dell'alloggio diverso da quello di uso abitativo o utilizzo del medesimo per attività illecite
  - rifiuto di consentire l'accesso agli alloggi da parte degli operatori addetti al controllo
  - ospitalità, anche gratuita, di altre persone oltre a quelle autorizzate con la concessione
  - mancata comunicazione immediata in caso di reperimento di autonoma soluzione abitativa
  - mancata disponibilità ad accettare nuove soluzioni abitative alternative a quella concessa inizialmente;

- si potrà altresì procedere alla pronuncia di decadenza dalla concessione qualora l'assegnatario, o gli appartenenti al nucleo familiare assegnatario, si rendano responsabili di fatti gravi o reati o infrazioni amministrative tali da ritenere inopportuno o immotivato rispetto alle finalità del progetto di che trattasi il proseguimento della concessione. E' facoltà del Comune dichiarare la decadenza della concessione anche in assenza dell'accertamento giudiziale dei fatti. Per esigenze di celerità del procedimento, da valutare in relazione all'interesse pubblico tutelato, potrà essere omessa la comunicazione di avvio del procedimento;

- si prevede la decadenza dalla assegnazione nel caso in cui il beneficiario, previa diffida da parte del Comune, non si presenti alla sottoscrizione della concessione nei tempi previsti;

- l'immediato rilascio dell'alloggio conseguente la decadenza della concessione o dell'assegnazione costituisce provvedimento esecutivo, che dispone, ove necessario, lo sgombero forzoso;

3. di dare atto che con la presente si approvano le linee di indirizzo del progetto di che trattasi, con riferimento alle fasi in oggetto indicate, fatta salva la responsabilità esclusiva dei dirigenti competenti alla assunzione degli impegni di spesa e alle determinazioni a contrarre;

4. di incaricare gli uffici di porre in essere le azioni di rivalsa e di recupero delle spese eventualmente sostenute in fase di esecuzione d'ufficio dell'ordinanza a carico dei proprietari inadempienti o di altri enti competenti;

5. di stabilire, in particolare, che si procederà tramite SGP srl, all'esecuzione degli interventi consistenti in:
   - rimozione e trasferimento degli arredi e masserizie rinvenute nell'immobile
   - realizzazione della recinzione
   - vigilanza anche notturna per evitare il riaccesso da parte degli intrusi
   - gestione e sorveglianza sulla conduzione degli alloggi assegnati, alle famiglie in conseguenza di quanto disposto con ordinanza sindacale citata,

   interventi necessari per la attuazione dell'ordinanza di che trattasi e che SGP procederà attraverso le proprie articolazioni organizzative e anche mediante stipula di contratti con ditte specializzate;

6. di stabilire che la spesa derivante dal presente atto trova copertura finanziaria come segue:
   - quanto a € 200.000,00 al Tit.1, Funz.9, Serv.1, Interv.3 (voce di bilancio 9040.00.05)
   - quanto a € 20.000,00 al Tit.1, Funz.10, Serv.4, Interv.5 (voce di bilancio 11680.00.25) del Bilancio di Previsione 2009

7. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

8. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata contestualmente all'affissione, al Prefetto, a norma dell'art. 135, comma 2, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

ed inoltre, all'unanimità dei voti resi in forma palese con separata e distinta votazione, tenuto conto dei tempi previsti dalla ordinanza in oggetto

D E L I B E R A

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

Direzione Servizi Socio Assistenziali MC/so

Città di Sassuolo

Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 18/05/2009

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Graziano Pattuzzi

Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 28/05/2009 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

Sassuolo, 08/06/2009

Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

Copia priva di valore legale

Città di Sassuolo

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267

SETTORE 1 - SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Oggetto: FABBRICATO SITO IN SASSUOLO (MO), VIA CIRCONVALLAZIONE NORD EST, CIVICI 105, 107, 109,111, 113 E 115, CATASTALMENTE CENSITO AL FOGLIO 34, MAPPALE 374. ORDINANZA DI SGOMBERO N. 210/09 DEL 14 MAGGIO 2009 COME RETTIFICATA CON ORDINANZA N. 214 DEL 18 MAGGIO 2009 - ATTO DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE.

Parere del Settore o Servizio Proponente

Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

data 18/05/2009

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE 1 - SERVIZI ALLA PERSONA
F.to Cremonini Maurizia

Parere del Servizio Finanziario

Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

data 18/05/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Cristiano Annovi

Copia priva di valore legale